

Disposizione tecnica di funzionamento n. 3 rev 7 ME

(ai sensi dell'articolo 4 del Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii)

Titolo	Perdita dei requisiti o mancato adempimento da parte dell'istituto bancario fideiubente
Riferimenti normativi	Articolo 79, comma 79.8, Articolo 92, comma 92.1, del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico

In vigore dal 01 gennaio 2020

Sommario

Disposizione tecnica di funzionamento n. 3 rev 6 ME	1
Perdita dei requisiti o mancato adempimento da parte dell'istituto bancario fideiubente	1
1. Premessa	3
2. Perdita dei requisiti da parte dell'istituto bancario fideiubente	3
2.1. Garanzie prestate secondo l'Allegato 3 della Disciplina ME	3
2.2. Garanzie prestate secondo l'Allegato 5 della Disciplina ME	4
2.3. Garanzie prestate secondo i modelli allegati alla versione della Disciplina ME in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in <i>netting</i>	5
3. Mancato adempimento dell'istituto bancario fideiubente	6
3.1. Garanzie prestate secondo l'Allegato 3 della Disciplina ME	6
3.2. Garanzie prestate secondo l'Allegato 5 della Disciplina ME	7
3.3. Garanzie prestate secondo i modelli allegati alla versione della Disciplina ME in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in <i>netting</i>	7

1. Premessa

L'articolo 79, comma 79.8, della Disciplina ME, prevede che nel caso in cui l'istituto bancario fideiubente o la società controllante dell'istituto bancario fideiubente che ha rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 79, comma 79.7, della Disciplina ME, perda uno o entrambi i requisiti di cui all'articolo 79, comma 79.2, della Disciplina ME, ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo dell'istituto bancario fideiubente ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ. le fideiussioni rilasciate dall'istituto stesso restano valide fino al termine definito nelle DTF.

L'articolo 92, comma 92.1, della Disciplina ME prevede che le fideiussioni rilasciate dagli istituti bancari fideiubenti che, in esito alla richiesta di escussione, non effettuano il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione stessa restano valide fino al termine stabilito nelle DTF.

2. Perdita dei requisiti da parte dell'istituto bancario fideiubente

2.1. Garanzie prestate secondo l'Allegato 3 della Disciplina ME

Nel caso in cui l'istituto bancario fideiubente o la società controllante che ha rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 79, comma 79.7, della Disciplina ME, perda uno o entrambi i requisiti di cui all'articolo 79, comma 79.2 della Disciplina ME, ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo dell'istituto bancario fideiubente ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ. le relative fideiussioni rilasciate dall'istituto stesso come garanzia prestata dall'operatore nei confronti del GME, ai fini dei controlli di congruità finanziaria:

- per la quota parte dell'importo complessivo destinato ai mercati in *netting*, restano valide fino alla fine del periodo di fatturazione in cui ricade il sessantesimo giorno calendariale successivo a quello in cui si è verificata la perdita del requisito, a meno che l'operatore non presenti prima altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'articolo 80, comma 80.8 bis della Disciplina ME:
- per la quota parte dell'importo complessivo destinato al MPEG, restano valide fino alla fine del periodo di fatturazione in cui ricade il sessantesimo giorno calendariale successivo a quello in cui si è verificata la perdita del requisito, a meno che l'operatore non presenti prima altra idonea

garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 80, comma 80.8 bis della Disciplina ME:

- per la quota parte dell'importo complessivo destinato al MTE, perdono immediatamente la validità sia per la presentazione di offerte e la conclusione di negoziazioni sul MTE, sia per la consegna della posizione netta di MTE sulla PCE. Resta inteso che tali fideiussioni restano comunque valide relativamente alla gestione dell'inadempimento;
- per la quota parte dell'importo complessivo destinato al MT-GAS, perdono immediatamente la validità, sia per la presentazione di offerte e la conclusione di negoziazioni, sia per la registrazione della posizione netta in consegna al PSV. Resta inteso che tali fideiussioni restano comunque valide relativamente alla gestione dell'inadempimento;
- per la quota parte dell'importo complessivo destinato alla PCE, restano valide fino alla fine del periodo di fatturazione in cui ricade il sessantesimo giorno calendariale successivo a quello in cui si è verificata la perdita del requisito, a meno che l'operatore non presenti prima altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 80, comma 80.8 bis della Disciplina ME.

2.2. Garanzie prestate secondo l'Allegato 5 della Disciplina ME

Nel caso in cui l'istituto bancario fideiubente o la società controllante che ha rilasciato la dichiarazione di cui all'Articolo 79, comma 79.7, della Disciplina ME, perda uno o entrambi i requisiti di cui all'Articolo 79, comma 79.2 della Disciplina ME, ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo dell'istituto bancario fideiubente ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ. le relative fideiussioni rilasciate dall'istituto stesso come garanzia prestata dall'operatore nei confronti del GME, ai fini dei controlli di congruità finanziaria:

- per la quota parte dell'importo complessivo destinato ai mercati in *netting*, restano valide fino alla fine del periodo di fatturazione in cui ricade il sessantesimo giorno calendariale successivo a quello in cui si è verificata la perdita del requisito a meno che l'operatore non presenti prima altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 80, comma 80.8 bis della Disciplina ME;
- per la quota parte dell'importo complessivo destinato al MPEG, restano valide fino alla fine del periodo di fatturazione in cui ricade il sessantesimo giorno calendariale successivo a quello in

cui si è verificata la perdita del requisito a meno che l'operatore non presenti prima altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 80, comma 80.8 bis della Disciplina ME;

- per la quota parte dell'importo complessivo destinato alla PCE, restano valide fino alla fine del periodo di fatturazione in cui ricade il sessantesimo giorno calendariale successivo a quello in cui si è verificata la perdita del requisito a meno che l'operatore non presenti prima altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 80, comma 80.8 bis della Disciplina ME.

2.3. Garanzie prestate secondo i modelli allegati alla versione della Disciplina ME in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting*

Con riferimento alle garanzie prestate secondo i modelli allegati alla Disciplina ME, in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting*, nel caso in cui l'istituto bancario fideiubente o la società controllante che ha rilasciato la dichiarazione di cui all'Articolo 79, comma 79.7, della Disciplina ME, perda uno o entrambi i requisiti di cui all'Articolo 79, comma 79.2 della Disciplina ME, ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo dell'istituto fideiubente ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., le relative fideiussioni rilasciate dall'istituto stesso come garanzia prestata dall'operatore nei confronti del GME, ai fini dei controlli di congruità finanziaria, restano valide:

- nel caso dell'Allegato 3, fino al momento in cui si verifica uno dei suddetti eventi.
- nel caso dell'Allegato 5, fino alla fine del periodo di fatturazione successivo a quello in cui si è verificata la perdita del requisito a meno che l'operatore non presenti prima altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 80, comma 80.8 bis della Disciplina ME;
- nel caso dell'Allegato 7, fino alla fine del periodo di fatturazione successivo a quello in cui si è verificata la perdita del requisito a meno che l'operatore non presenti prima altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 80, comma 80.8 bis della Disciplina ME.

3. Mancato adempimento dell'istituto bancario fideiubente

3.1. Garanzie prestate secondo l'Allegato 3 della Disciplina ME

Le fideiussioni rilasciate da istituti bancari fideiubenti che, in esito alla richiesta di escussione, non effettuino il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione stessa:

- per la quota parte dell'importo complessivo destinato ai mercati in *netting*, ai fini dei controlli di congruità finanziaria, restano valide fino alla fine del periodo di fatturazione in cui ricade il trentesimo giorno calendariale successivo a quello in cui si è verificato l'evento a meno che l'operatore non presenti prima altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 80, comma 80.8 bis della Disciplina ME;
- per la quota parte dell'importo complessivo destinato al MPEG, ai fini dei controlli di congruità finanziaria, restano valide fino alla fine del periodo di fatturazione in cui ricade il trentesimo giorno calendariale successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a meno che l'operatore non presenti prima altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 80, comma 80.8 bis della Disciplina ME;
- per la quota parte dell'importo complessivo destinato al MTE: perdono immediatamente la validità sia per la presentazione di offerte e la conclusione di negoziazioni sul MTE, sia per la consegna della posizione netta di MTE sulla PCE. Resta inteso che tali fideiussioni restano comunque valide relativamente alla gestione dell'inadempimento;
- per la quota parte dell'importo complessivo destinato al MT-GAS, ai fini dei controlli di congruità finanziaria, perdono immediatamente la validità, sia per la presentazione di offerte e la conclusione di negoziazioni, sia per la registrazione della posizione netta in consegna al PSV. Resta inteso che tali fideiussioni restano comunque valide relativamente alla gestione dell'inadempimento;
- per la quota parte dell'importo complessivo destinato alla PCE, ai fini dei controlli di congruità finanziaria, restano valide fino alla fine del periodo di fatturazione in cui ricade il trentesimo giorno calendariale successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a meno che l'operatore non presenti altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 80, comma 80.8 bis della Disciplina ME.

3.2. Garanzie prestate secondo l'Allegato 5 della Disciplina ME

Le fideiussioni rilasciate da istituti bancari fideiubenti che, in esito alla richiesta di escussione, non effettuino il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione stessa:

- per la quota parte dell'importo complessivo destinato ai mercati in *netting*, ai fini dei controlli di congruità finanziaria, restano valide fino alla fine del periodo di fatturazione in cui ricade il trentesimo giorno calendariale successivo a quello in cui si è verificato l'evento a meno che l'operatore non presenti prima altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 80, comma 80.8 bis della Disciplina ME;
- per la quota parte dell'importo complessivo destinato al MPEG, ai fini dei controlli di congruità finanziaria, restano valide fino alla fine del periodo di fatturazione in cui ricade il trentesimo giorno calendariale successivo a quello in cui si è verificato l'evento a meno che l'operatore non presenti prima altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 80, comma 80.8 bis della Disciplina ME;
- per la quota parte dell'importo complessivo destinato alla PCE, ai fini dei controlli di congruità finanziaria, restano valide fino alla fine del periodo di fatturazione in cui ricade il trentesimo giorno calendariale successivo a quello in cui si è verificato l'evento a meno che l'operatore non presenti prima altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 80, comma 80.8 bis della Disciplina ME.

3.3. Garanzie prestate secondo i modelli allegati alla versione della Disciplina ME in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting*

Con riferimento alle fideiussioni prestate secondo i modelli allegati alla versione della Disciplina ME in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting* e rilasciate da istituti bancari fideiubenti che, in esito alla richiesta di escussione, non effettuino il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione stessa, tali fideiussioni restano valide ai fini dei controlli di congruità finanziaria:

- nel caso dell'Allegato 3:
 - per la quota parte dell'importo complessivo destinato al MGP, MI, al MPEG e alla PCE, fino alla fine del periodo di fatturazione in cui ricade il trentesimo giorno calendariale successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a meno che l'operatore non presenti altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 80, comma 80.8 bis della Disciplina ME;
 - per la quota parte dell'importo complessivo destinato al MTE, fino al momento in cui si verifica il suddetto evento, sia per la presentazione di offerte e la conclusione di negoziazioni, sia per la consegna della posizione netta di MTE sulla PCE. Resta inteso che tali fideiussioni restano comunque valide relativamente alla gestione dell'inadempimento;
- nel caso dell'Allegato 5, fino alla fine del periodo di fatturazione successivo a quello in cui si è verificato l'evento a meno che l'operatore non presenti prima altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 80, comma 80.8 bis della Disciplina ME;
- nel caso dell'Allegato 7, fino alla fine del periodo di fatturazione successivo a quello in cui si è verificato l'evento a meno che l'operatore non presenti prima altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 80, comma 80.8 bis della Disciplina ME.

Con riferimento alle fideiussioni prestate secondo i modelli allegati alla versione della Disciplina ME in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting* e rilasciate da istituti bancari fideiubenti che, in esito alla richiesta di escussione, non effettuino il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione stessa, le altre fideiussioni rilasciate dal medesimo istituto bancario fideiubente restano valide, ai fini dei controlli di congruità finanziaria:

- nel caso dell'Allegato 3:
 - per la quota parte dell'importo complessivo destinate al MGP, MI, al MPEG e alla PCE, fino alla fine del periodo di fatturazione in cui ricade il trentesimo giorno calendariale successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a meno che l'operatore non presenti altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della

fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 80, comma 80.8 bis della Disciplina ME;

- per la quota parte dell'importo complessivo destinate al MTE, fino al momento in cui si verifica il suddetto evento, sia per la presentazione di offerte e la conclusione di negoziazioni, sia per la consegna della posizione netta di MTE sulla PCE. Resta inteso che tali fideiussioni restano comunque valide relativamente alla gestione dell'inadempimento;
- nel caso dell'Allegato 5, fino alla fine del periodo di fatturazione in cui ricade il trentesimo giorno calendariale successivo a quello in cui si è verificato l'evento a meno che l'operatore non presenti prima altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 80, comma 80.8 bis della Disciplina ME;
- nel caso dell'Allegato 7, fino alla fine del periodo di fatturazione in cui ricade il trentesimo giorno calendariale successivo a quello in cui si è verificato l'evento a meno che l'operatore non presenti prima altra idonea garanzia e la richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore sia stata positivamente verificata dal GME ai sensi dell'Articolo 80, comma 80.8 bis della Disciplina ME.